

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO PROMOTORE “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO”

tra

-----con sede in -----, via -----, c.f. -----, d'ora in poi
denominato “istituzione scolastica”, rappresentata da -----, c.f. -----
-----in qualità di - Dirigente Scolastico

e

----- con sede legale in -----, Via
-----, codice fiscale/Partita IVA ----- /
-----, d'ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato da
-----, c.f. -----, in qualità di Legale
rappresentante, coadiuvato da Sig. -----, nato a ----- il
-----, codice fiscale -----, in qualità di tutor esterno,

premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”
- ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 77/05 e dell'art. 1, co. 784/787 della L. 145/2018 i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche; si conviene quanto segue:

Art. 1

Ater di Treviso qui di seguito indicato anche come il “soggetto promotore”, si impegna a coordinare congiuntamente al Liceo Artistico Statale di Treviso, di seguito indicato anche come “istituzione scolastica”, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, come meglio specificato nell'allegata Proposta di progetto/attività PCTO.

Art. 2

L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, lo studente inserito nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

L'attività di formazione ed orientamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

Per ciascun allievo o gruppo di allievi inserito/i nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto formativo personalizzato, che verrà sottoscritto all'avvio di ogni specifico percorso e che farà parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il progetto formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale
- assiste e guida lo studente nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- favorisce l'inserimento dello studente/gruppo di studenti nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente/gruppo di studenti nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente/gruppo di studenti e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del progetto formativo personalizzato (dello studente e/o del gruppo); per i percorsi in presenza, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del progetto formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal progetto formativo saranno segnalati affinché possano essere attivate le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso per le competenze trasversali e per

l'orientamento contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, con apposita polizza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi (obbligo non previsto per i percorsi svolti in modalità virtuale);
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

Il soggetto promotore si impegna a:

- garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività,
- verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato
- Contribuire alle spese per la riuscita del progetto, stimate in € 5.000,00;

Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata triennale e disciplina lo svolgimento, fino alla conclusione, delle esperienze definite da ciascun progetto formativo personalizzato avviato entro tale periodo e che si svolgeranno presso il soggetto ospitante.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del progetto formativo personalizzato.

Treviso,

(SOGGETTO PROMOTORE)

Legale Rappresentante

LICEO ARTISTICO STATALE di Treviso

Legale Rappresentante

dott.ssa Sandra Messina

Esperto 1

Esperto 2
